



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 ottobre 2010 n.174

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 32, comma 1, della Legge 12 febbraio 1998 n.21;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 12 ottobre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Art. 1 *(Finalità e contenuto)*

1. Gli indirizzi di studio di durata quinquennale attivati nella Scuola Secondaria Superiore, si concludono, in un'unica sessione, con un esame che ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri dell'indirizzo.
2. L'esame si svolge sulle materie dell'ultimo anno per le quali non è prevista la possibilità di esonero e tende all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

Art. 2 *(Ammissione)*

1. All'esame sono ammessi gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
2. Possono sostenere l'esame del corrispondente indirizzo, nella sessione dello stesso anno, gli studenti della Scuola Secondaria Superiore che, nello scrutinio finale per la promozione alla quinta classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
3. I candidati esterni possono essere ammessi all'esame, tenendo conto degli studi seguiti e del possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore alle seguenti condizioni:
 - a) che siano cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino;
 - b) che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare in corso, il diciannovesimo anno di età;

- c) che abbiano superato un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studio dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame conclusivo se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto durante l'esame preliminare. Il superamento dell'esame preliminare vale in ogni caso come idoneità all'ultima classe.
4. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

Art. 3
(Prove scritte)

1. L'esame comprende tre prove scritte ed un colloquio.
2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di scritti di vario tipo, a scelta del candidato, tra più proposte.
3. La seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di studio. La materia oggetto della seconda prova scritta sarà stabilita, per ciascun indirizzo, mediante successivo provvedimento da emanare entro il 20 aprile di ciascun anno.
4. La terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno dell'indirizzo e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, nella risoluzione di esercizi, di problemi o di casi pratici o nello sviluppo di progetti. Tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 4
(Colloquio)

1. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
2. Il colloquio tende ad accertare la capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti e a mettere in luce la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione.

Art. 5
(Commissioni d'esame)

1. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Segretario di Stato per l'Istruzione al termine delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Dirigente della Scuola Secondaria Superiore.
2. Per ciascuna classe è nominata una Commissione composta da almeno sei membri, scelti fra gli insegnanti delle materie d'esame del quinto anno della classe stessa, facendo in modo che sia assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta ed evitando possibilmente che uno stesso insegnante faccia parte di più Commissioni. Delle Commissioni fa altresì parte il Dirigente scolastico in qualità di Presidente.
3. L'eventuale assenza di un componente della Commissione dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina proposto dal dirigente scolastico e nominate dal Segretario di Stato per l'Istruzione, individuato fra il personale in servizio presso la scuola che si renda disponibile ovvero assunto in qualità di supplente secondo la normativa vigente.
4. In ogni Commissione, uno dei commissari, su indicazione del Presidente, assume la funzione di Vicepresidente.

5. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente vigila, coordinandole, su tutte le operazioni d'esame. In particolare, fissa il calendario degli impegni avvalendosi, all'occorrenza, dell'ausilio dei Vicepresidenti.
7. Ogni Vicepresidente, in collaborazione col Presidente, vigila sui lavori della Commissione di cui fa parte e li coordina assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle fasi in cui i commissari operano per aree disciplinari.
8. La misura dei compensi per i componenti delle Commissioni è stabilita mediante accordo sindacale in considerazione anche dell'impegno necessario per la predisposizione delle prove scritte e della funzione di Vicepresidente.

Art. 6

(Predisposizione delle prove scritte)

1. I testi relativi alla prima prova scritta sono predisposti dagli insegnanti di Italiano facenti parte delle diverse Commissioni, scegliendoli anche fra le proposte che ciascun Commissario può loro far pervenire. I testi, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, sono approvati dalle Commissioni riunite in seduta congiunta.
2. I testi della seconda prova scritta sono predisposti, per ciascun indirizzo, dai Commissari della materia oggetto della prova. I testi, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, sono approvati dalle Commissioni di ciascun indirizzo riunite in seduta congiunta.
3. I testi della terza prova scritta sono stabiliti, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, da ciascuna Commissione sulla base delle proposte elaborate dai Commissari delle materie oggetto della prova stessa.
4. Nella predisposizione di ciascuna prova, ne viene altresì fissata la durata, che non può essere comunque inferiore a 4 ore a partire dal momento della distribuzione e della lettura del testo ai candidati.

Art. 7

(Valutazione)

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
2. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio.
3. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
5. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola, un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
6. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 8

(Attribuzione della lode)

1. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 7, comma 6, la Commissione può attribuire, all'unanimità, la lode a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui al successivo art. 9, comma 3;

- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
 - c) il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame siano stati attribuiti dal Consiglio di classe o dalla Commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui all'art. 2, comma 2, a condizione che:
- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui al successivo art. 9, comma 3;
 - b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
 - c) il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame siano stati attribuiti dal Consiglio di classe o dalla Commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Art. 9
(Credito scolastico)

1. Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni scolastici della Scuola Secondaria Superiore, un credito per l'andamento degli studi denominato credito scolastico.
2. Il credito di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a 25 punti.
3. Il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico è stabilito sulla base di criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.
4. Il credito scolastico per gli alunni di cui all'art. 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, dal Consiglio della penultima classe, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 2, comma 3, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Per i candidati esterni la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare di 1 punto il credito scolastico in caso di possesso di credito formativo.

Art. 10
(Prove e sessioni suppletive)

1. Il candidato che, per comprovati motivi, non possa sostenere esami nel giorno indicato nei calendari, deve tempestivamente darne comunicazione motivata al Presidente che provvederà a far effettuare una prova suppletiva.
2. Per i candidati ammalati o assenti dagli esami per comprovati e giustificati motivi, sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art.11
(Prove e verifiche individualizzate)

1. Per gli alunni con disabilità sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

2. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso degli ausili loro necessari.
3. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui al comma 3. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Le condizioni previste all'art.8, comma 1, lettere b) e c), si riferiscono solo alla classe ultima per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2010/2011.
2. Le condizioni previste all'art.8, comma 1, lettere b) e c), si riferiscono solo alle classi ultima e penultima per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2011/2012.
3. Le condizioni previste all'art.8, comma 2, lettera b), non si applicano agli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2010/2011.
4. Le condizioni previste all'art.8, comma 2, lettera c), si riferiscono solo al penultimo anno per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2010/2011.
5. Le condizioni previste all'art.8, comma 2, lettera b), si riferiscono al solo anno antecedente il penultimo per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2011/2012.

Art. 13

(Disposizioni finali e abrogative)

1. Ulteriori articolazioni e specificazioni della presente normativa potranno essere adottate mediante Regolamento adottato dal Congresso di Stato, sentita la Presidenza della Scuola Secondaria Superiore, nel rispetto delle norme generali del presente decreto.
2. Il presente decreto sostituisce integralmente i precedenti decreti aventi ad oggetto la medesima materia.
3. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta